

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Istituto Comprensivo via Monginevro – ARCORE (MB)
Codice meccanografico: MBIC8BQ00L
e-mail: mbic8bq00l@istruzione.it - mbic8bq00l@pec.istruzione.it
Sito web: <https://www.icarcore.edu.it/>

Oggetto: P.N.R.R. - Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" - Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di formazione nell'ambito del progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" (cod. identificativo M4C1I2.1-2022-941)

CUP: D34D22002970006

CIG: B154F26CBF

tra

l'istituto scolastico I.C di Via Monginevro Arcore, con sede in Arcore, in via Monginevro 1, C.F./P. IVA 87003610158, nella persona della dott.ssa Marta Chioffi, C.F. CHFMR767E64F205D, in qualità di RUP (a seguire anche «Istituto» o «Stazione Appaltante»)

e

Scintille.it, con sede legale a Treviso, in Strada del Pozzetto, 16, C.F./Partita IVA 04785060262, nella persona della dott.ssa Claudia Matini, nata a Roma (RM), C.F. CFMTNCLD69S51H501X, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico come da poteri di amministrazione e rappresentanza disgiunti a norma del titolo VII, art. 19 dello Statuto Sociale,

a seguire collettivamente indicati come le «Parti».

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, c. 1, del D.Lgs. 36/2023 (a seguire, anche «Contratto»).

Art. 1 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

- Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione, e costituiscono canone interpretativo della comune volontà delle parti:
Allegato "A": Preventivo formulato da SCINTILLE.IT SRL del 27/12/2023
Allegato "B": "Dichiarazione sostitutiva dell'affidatario";
Allegato "C": "Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari";
Allegato "D": "Patto di integrità".
- Per quanto concerne i rapporti tra il Preventivo e il Contratto, quest'ultimo è da intendersi prevalente. Il Preventivo disciplinerà i rapporti tra le parti solo nella misura in cui sia recepito nel presente Contratto.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

- Oggetto del presente Contratto è il servizio di formazione nell'ambito del progetto "Animatore digitale: formazione del personale interno" (cod. identificativo M4C1I2.1-2022-941) CUP: D34D22002970006 come da preventivo presentato da SCINTILLE.IT S.R.L. in data 27/12/2023 (vedi All. A).

Art. 3 (Durata del Contratto)

- L'espletamento del servizio ha durata fino al 30/06/2024, a decorrere dalla data di sottoscrizione del

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- Contratto, nel rispetto del cronoprogramma, di milestone e target del P.N.R.R.
- La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai sensi dell'art. 120, c. 11, del Codice.
 - L'opzione di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l'Esecutore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.
 - Ai sensi dell'art. 121, c. 9, del Codice, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4 (Modalità di esecuzione dell'affidamento)

- L'affidatario si impegna espressamente a:
 - osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
 - adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell'Istituto;
 - rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali secondo quanto previsto nel presente Contratto e nei rispettivi allegati, in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura.
- Il servizio prevede l'espletamento, la progettazione e la realizzazione di un percorso formativo di 22 ore da erogare ad un numero minimo di 20 docenti a distanza in modalità sincrona sulla tematica della Gamification a scuola.
- Il formatore incaricato da Scintille S.r.l. alla realizzazione del percorso dovrà:
 - eseguire attività di programmazione delle attività predisponendo una progettazione delle singole lezioni nel dettaglio di obiettivi contenuti e metodologie;
 - elaborare il materiale didattico per le esercitazioni e l'approfondimento individuale;
 - compilare il registro delle attività ai fini della rendicontazione (documentazione attestante il numero di ore effettivamente svolte, elenco partecipanti, argomenti trattati e relazione sul lavoro svolto al termine del percorso formativo).
- Le iniziative formative si concluderanno entro il 30 giugno 2024.
- La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 10 del presente Contratto.

Art. 5 (Osservanza dei requisiti e delle condizionalità del P.N.R.R.)

- Le Parti si danno reciprocamente atto che l'intervento oggetto del presente Contratto costituisce attuazione della Missione 4, Componente 1, Investimento 2.1 di cui all'oggetto (di seguito, anche «Missione») e concorre alla realizzazione di target e milestones previsti nel P.N.R.R.
- Nello specifico, il target della linea di investimento è costituito da 20 unità di personale formato tra dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo.
- L'affidatario si impegna a erogare i servizi nel rispetto delle milestones e dei targets della Missione. L'affidatario si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contrattuali fissate nel presente Contratto e negli altri documenti di gestione del servizio al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione delle milestone e dei target sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.
- Visti i precedenti commi del presente articolo, l'affidatario si impegna altresì:
 - durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del P.N.R.R. nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto ai targets di tale misura, in modo tale da consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
 - a trasmettere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tutta la

documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico, comprese le dichiarazioni e i documenti relativi al titolare effettivo;

c) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del P.N.R.R.; a tal fine, l'affidatario dovrà informare tempestivamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione Appaltante e, nello specifico, alla comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché di ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo per la fornitura è complessivamente pari ad € 2.000,00 (euro duemila), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, come risultante dal Preventivo Economico del 27/12/2023 formulato dall'affidatario (All. A).
2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto e in ogni altro atto afferente alla fornitura.
3. Il corrispettivo per la fornitura svolto come risultante dal Preventivo Economico formulato dall'affidatario sarà remunerato a corpo.
4. Prima della fatturazione l'Istituto provvederà a verificare la conformità delle prestazioni rese mediante Certificato di regolare fornitura.
5. Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di "split payment", usando il codice univoco di fatturazione elettronica UFRV1Y. La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara) e al CUP (Codice Unico Progetto).
6. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente intestato a Scintille.it s.r.l. presso l'istituto bancario Fineco IBAN IT58S0301503200000003570607, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, cc. 1 e 7, della L. 136/2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente Contratto (All. C).
7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.
8. Il pagamento della fattura è subordinato a:
 - verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019, ove applicabile;
 - verifica del D.U.R.C. dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, c. 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - verifica di regolarità dell'affidatario ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione;
 - accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 7 (Responsabilità dell'affidatario)

1. L'affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'affidatario assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti, patrimoniali e non, subiti dall'Istituto e/o altri soggetti terzi pubblici o privati che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e/o nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Sono a carico dell'affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti volti a evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del

servizio.

5. L'affidatario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del servizio e dovrà tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'affidatario medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 8 (Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

1. Il R.U.P. potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.

Art. 9 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del Codice, il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120, c. 1, del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. Il R.U.P. effettua gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 120 del Codice.
3. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.
4. Il Contratto può parimenti essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto previsto dal sopracitato c. 1 dell'art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'art. 14 del Codice;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del Contratto (in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del Contratto al netto delle successive modifiche).
5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvo quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di affidamento;
 - la modifica cambia l'equilibrio economico del Contratto o a favore dell'affidatario in modo non previsto nel Contratto iniziale;
 - la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del Contratto;
 - un nuovo contraente sostituisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal c. 1, lett. d) dell'art. 120 del Codice.
6. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lett. a), b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al progetto proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:
 - si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
 - si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
7. Il Contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del Codice.
8. Nel caso in cui non siano previste clausole di rinegoziazione, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del Contratto. Il R.U.P. provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del Contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.
9. Ai sensi dell'art. 120, c. 9, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo

del Contratto, ossia per un importo pari a € 7609,77 al netto di I.V.A. e/o di altre imposte e contributi di legge, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del Contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

10. Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto, ma, se comportano prestazioni non previste dal Contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
 - a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel Contratto;
 - b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il R.U.P. e l'Esecutore e successiva approvazione da parte del R.U.P.
11. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P.
12. Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Istituto può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
13. Ai sensi dell'art. 5 dell'All. II.14 del Codice, l'Istituto comunica all'A.N.AC. le modificazioni al Contratto di cui all'art. 120, c. 1, lett. b), e c. 3, del Codice entro trenta giorni dal loro perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando la prestazione, la Stazione Appaltante, l'affidatario, il progettista, il valore della modifica.

Art. 10 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'affidatario sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali:
 - § € 2,00 pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto del Contratto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio in oggetto;
 - § in caso di mancato invio della documentazione a comprova indicata all'art. 4, cc. 5, 6 e 7 del presente Contratto, verrà applicata una penale pari a € 2,00 pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto del Contratto per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta, restando fermo l'obbligo di adempiere all'invio di tale documentazione anche in caso di applicazione della penale;
2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo e l'inadempimento siano imputabili all'affidatario.
3. L'affidatario prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 14, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Istituto verso l'affidatario, alla quale l'affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
6. L'applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 11 (Divieto di cessione del Contratto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, c. 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, c. 1, lett. d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto.

Art. 12 (Recesso)

1. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-ter e 92, c. 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011, la Stazione

Appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 123, c. 1, del Codice, l'affidatario non potrà pretendere dall'Istituto compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

2. L'Istituto potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione all'affidatario mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna la fornitura e ne verificherà la regolarità.

Art. 13 (Risoluzione del Contratto)

1. Il Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, c. 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, c. 2, del Codice.
2. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, imputabili all'affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
3. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'affidatario deve provvedere ad eseguire le prestazioni richieste, nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'affidatario i relativi oneri e le relative spese.
4. In caso di risoluzione del Contratto l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 14 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'affidatario;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'affidatario verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, una o più delle seguenti conseguenze: (i) perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della fornitura; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e certificazioni, comunque denominate, per l'espletamento di tutte le attività che compongono la fornitura;
 - c) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;
 - d) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'affidatario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - e) sussistenza di una delle cause interdittive, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
 - f) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al D.P.R. 62/2013;
 - g) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'affidatario;
 - h) affidamento di prestazioni in subappalto non preventivamente autorizzato dall'Istituto;
 - i) applicazione di penali, da parte dell'Amministrazione, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
 - j) mancata consegna del mancato espletamento del servizio tale da compromettere il rispetto delle milestone e dei target del P.N.R.R.;
 - k) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 15 del presente Contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'affidatario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'affidatario, l'Istituto procederà a incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà, in danno dell'affidatario, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
4. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. 187/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. 217/2010.
2. In particolare, l'affidatario si obbliga a:
 - a) utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, il conto corrente indicato all'art. 6;
 - b) registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) inserire o procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il Codice identificativo di Gara (CIG) e il Codice unico Progetto (CUP) relativi al presente affidamento;
 - e) comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica; omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, c. 4, della L. 136/2010);
 - f) osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. 136/2010 e acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente Contratto.
4. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 120, c. 12, del Codice, nel relativo Contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
 - a) indicare il CIG e il CUP della procedura ed anticipare i pagamenti all'affidatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 - b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 16 (Lavoro e sicurezza)

1. L'affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà, per l'intera durata della fornitura, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento unico di Regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subaffidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Istituto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art. 17 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
§ la dott.ssa Marta Chioffi, in forza presso l'Istituto, in qualità di R.U.P.;

- § la dott.ssa Claudia Matini, in qualità di Referente Unico per l'affidatario.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
 - per l'affidatario dott.ssa Claudia Matini, Strada del Pozzetto 16, 31100 Treviso (TV), P.E.O. info@scintille.it, P.E.C. scintille.it@pec.it;
 - per la Stazione Appaltante dott.ssa Marta Chioffi, Via Monginevro 1, 20862 Arcore (MB), P.E.O. mbic8bq00l@istruzione.it, P.E.C. mbic8bq00l@pec.istruzione.it.
 3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano o mediante raccomandata A.R. o attraverso P.E.C. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno effetto dal loro ricevimento, quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
 4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 18 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario le spese per la stipulazione del presente Contratto e ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 19 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente a validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di competenza con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 20 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Comprensivo di Via Monginevro.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'affidatario è nominato quale «Responsabile del trattamento» ai sensi e per gli effetti del par. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, anche «G.D.P.R.») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la fornitura oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
3. Sottoscrivendo il presente Contratto le Parti acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile - sia europea che nazionale - in materia di protezione dei dati personali, di cui al G.D.P.R. e al D.Lgs. 196/2003, come riformato dal D.Lgs. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 205/2021 (di seguito, anche «Codice della Privacy»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.
5. Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («privacy by design»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («privacy by default»).
6. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
7. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Art. 21 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il presente Contratto e i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice civile e alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER LA STAZIONE APPALTANTE
dott.ssa Marta Chioffi

PER L'AFFIDATARIO
dott.ssa Claudia Matini